



Area Città Territorio Ambiente

*Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture,
Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio*

Intervento di “Riqualificazione del mercato via De Anellis”

CUP: B84B19000200002 – CIG: 91371262EB

* * * * *

DISCIPLINARE D'INCARICO / SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 1 = AFFIDATARIO DELL'INCARICO

In forza del Provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. n. _____ gen. delle determinazioni del _____, allegato al presente Contratto per farne parte integrante ed essenziale e al quale si rimanda per le premesse, il Comune di Andria, come sopra rappresentato, conferisce al _____, nato a _____ domiciliato in _____, C.F. _____ P.IVA _____ iscritto all'Ordine _____ al n. _____ alle condizioni di cui al presente Contratto, l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi in epigrafe indicati. Il professionista suddetto accetta incarico e condizioni descritti nel presente disciplinare.

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, c.5, del D.Lgs. 50/2016 è _____ P.IVA _____ iscritto all'Ordine _____ al n. _____

Il tecnico incaricato, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla S.A., ferma restando la propria responsabilità nei confronti della S.A.. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ART. 2 = OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione comunale conferisce a _____ [indicare] l'incarico professionale relativo ai “servizi di ingegneria ed architettura” di cui in premessa:

- a) valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio, comprese le indagini, prove, carotaggi ecc.,
- b) elaborazione del progetto esecutivo redatto in conformità e secondo le disposizioni definite dall'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, dai relativi articoli del vigente DPR 207/2010 e dal presente disciplinare;
- c) direzione tecnica dei lavori;
- d) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 92 e 98 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e dell'art. 151 del D.P.R. 207/10;
- e) contabilità dei lavori;
- f) assistenza al collaudo.

Il professionista dovrà inoltre garantire l'espletamento di tutte le prestazioni previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e prestazionale approvato con DD del comune di Andria n. 2466 del 23/09/2021 e quelle di seguito indicate:

- Relazione paesaggistica e relativi elaborati di progetto finalizzati all'ottenimento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 della NTA del PPTR;
- Studio di compatibilità geologica e geotecnica a firma di un ingegnere abilitato finalizzata all'ottenimento del parere dell'Autorità di Bacino distrettuale ai sensi delle NTA del vigente PAI. Ai fini della redazione dello studio il professionista dovrà eseguire tutte le indagini necessarie compreso anche in fondazioni, (geologiche, sismiche, geoelettriche, geofisiche, geognostiche, sondaggio a carotaggio continuo, etc.) che riterrà opportune per l'espletamento dell'incarico precisando che le stesse saranno a totale carico del professionista e quindi compensate nell'onorario. In ogni caso il professionista dovrà garantire il rilievo delle cavità note e di quelle eventualmente rinvenute durante la fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, nonché tutte le attività richieste dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale per l'ottenimento del parere favorevole. Ove richiesto dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica dovrà anche essere sottoscritto da un geologo abilitato il cui compenso rientra nell'onorario dell'affidatario;
- Relazione e relativi elaborati progettuali a firma di un Architetto (art. 52 del R.D. 23/10/1925 n. 2537) ai fini dell'ottenimento del parere della competente soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 42 del 22/1/2004;
- relazione e progettazione in materia antincendio;
- relazione e progettazione in materia di certificazione energetica;
- in virtù del regime autorizzatorio vigente, di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/01, che prevede l'esame preventivo dei contenuti tecnici delle progettazioni strutturali per la verifica della conformità alle N.T.C. vigenti, il Professionista dovrà produrre tutta la documentazione tecnica prevista e necessaria per l'ottenimento della "Autorizzazione sismica" da parte del Servizio Edilizia Sismica della competente Struttura tecnica della provincia di Barletta-Andria-Trani;
- individuazione di tutti gli Enti o Uffici coinvolti nell'approvazione del progetto e, nel caso, provvedere alla redazione degli elaborati necessari per acquisire i relativi atti di assenso, finalizzati all'approvazione dei progetti;
- tenuta di tutti i rapporti necessari con gli Enti o Uffici che intervengono nell'approvazione del progetto, ovvero, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi, incontri e/o tavoli tecnici e l'eventuale adeguamento degli elaborati;
- adeguamento degli elaborati progettuali alle necessità segnalate dalla S.A., anche in sede di verifica e validazione del progetto.

Per quanto non espressamente indicato, si farà riferimento agli artt. 23 e 24 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché alle disposizioni in materia di progettazione previste dal DPR n. 207/2010 per gli articoli vigenti.

ART. 3 = PRESTAZIONI PROFESSIONALI

PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI RICHIESTE

1. la progettazione dovrà:

---essere sviluppata sulla base del progetto definitivo nonché svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle informazioni desunte dalla Stazione Appaltante;

---tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista per l'intervento oggetto dell'incarico pari a: euro 1,499.800,00 (esecuzione lavori e oneri sicurezza) IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante esclusi. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'importo totale dei lavori riportato rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico. Tale importo rappresenta comunque un limite economico per la redazione delle successive fasi di progettazione.

L'eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.

Il progetto esecutivo riveste un ruolo essenziale nel processo esecutivo dell'opera pubblica.

2. I contenuti minimi dei vari livelli di progettazione sono quelli di cui al Titolo II Capo I del vigente D.P.R. 207/10 (da art. 17 a 43) da integrarsi con le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs 50/2016, con particolare riguardo alle al comma 5 del medesimo articolo relativamente ai contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

3. nello svolgimento delle attività progettuali il Tecnico dovrà coordinarsi costantemente con il RUP;

4. tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà al S.A. che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente disciplinare all'art. 4

5. dovranno essere recepite nel progetto tutte le indicazioni provenienti dalla S.A. secondo le procedure descritte all'interno del progetto definitivo e dal presente disciplinare, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;

6. l'Incaricato:

---dovrà collaborare con il RUP all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori, con particolare riguardo all'autorizzazione da parte della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici ovvero, nel caso di indizione della conferenza dei Servizi, dovrà prestare la massima e solerte assistenza alla S.A. per lo svolgimento della stessa e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari;

---dovrà recepire all'interno del progetto definitivo ed implementate nel successivo progetto esecutivo, tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla S.A. prima dell'approvazione del progetto medesimo, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

---dovrà collaborare con il soggetto incaricato della "verifica della progettazione" e con il RUP secondo le procedure dettate dall'art. 26 del D.Lgs. 18/4/2016 n° 50, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

DIREZIONE LAVORI E PRESTAZIONI CONNESSE:

Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l'esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest'ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento. Ai sensi degli articoli 101, comma 3 del D.lgs. 50/2016, e da 180 a 195, del d.P.R. n. 207/2010, nella direzione lavori sono comprese, in quanto indissolubilmente connesse, le prestazioni di misurazione, contabilità dei lavori, liquidazione e assistenza al collaudo, nonché tutte le altre attività dettagliatamente descritte dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7/3/2018 n° 49. L'ufficio della direzione dei lavori potrà comprendere assistenti con funzioni di direttori operativi di cui all'articolo 101, comma 4 del D.lgs. n. 50 del 2016 e di ispettori di cantiere di cui all'articolo 101, comma 5 del D.lgs. n. 50 del 2016. I nominativi devono essere comunicati al responsabile del procedimento prima dell'inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni, in coerenza con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

Il DL si impegna a:

--- effettuare sopralluoghi e controlli in cantiere almeno 2 volte alla settimana dandone atto nel "giornale dei lavori" che dovrà essere sottoscritto anche dall'impresa esecutrice

---produrre, a prestazioni ultimate e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento, sia cartacea che in formato PDF e nei formati editabili da parte della S.A.;

---produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee nonché una copia in formato PDF e nei formati editabili da parte della S.A.;

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle

varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

(se il coordinatore per la sicurezza è il sottoscrittore del contratto) Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è assunta dal Tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e di aver frequentato uno specifico corso di formazione con verifica dell'apprendimento finale nonché di aggiornarsi periodicamente.

(in alternativa, se il coordinatore per la sicurezza è un soggetto diverso) Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l'Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è assunta dal sig. _____, che fa parte della struttura del Tecnico incaricato in quanto _____, che sottoscrive per accettazione, limitatamente al presente articolo, dichiarando espressamente che il predetto professionista è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e di aver frequentato uno specifico corso di formazione con verifica dell'apprendimento finale nonché di aggiornarsi periodicamente

Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti, rapportandosi costantemente con il responsabile del procedimento seguendone le relative istruzioni:

1. Il professionista assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e, quindi, dovrà predisporre nei tempi dovuti:

- a. l'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza di cui all'art. 24, comma 2, lett. n) D.P.R. n. 207/2010;
- b. il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito all'art. 39 del D.P.R. n. 207/2010 e all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto nonché in capo alla cittadinanza transitante in prossimità dei cantieri;
- c. il fascicolo di cui all'art 91 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. La progettazione della sicurezza dovrà essere eseguita in stretta correlazione con la progettazione dei lavori. A tal fine, nello svolgimento dell'attività progettuale della sicurezza, il coordinatore dovrà coordinarsi costantemente con il progettista dei lavori e con il responsabile del procedimento, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento dell'incarico.

3. Dovrà recepire, nell'elaborazione od adeguamento del progetto della sicurezza, tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo in sede di espressione del parere di competenza sul progetto dei lavori, nonché le modificazioni motivatamente richieste al progettista dei lavori dall'ente committente prima dell'approvazione delle singole articolazioni progettuali, anche in attuazione delle operazioni di verifica della rispondenza degli elaborati progettuali, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

4. La progettazione della sicurezza dovrà essere sviluppata in coerenza con la documentazione tecnico/amministrativa fornita dal Comune all'inizio dell'attività. Le analisi dei costi elementari e dei prezzi, qualora necessarie, saranno riferite al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto.

5. Gli elaborati – che rimarranno in proprietà al committente – dovranno essere consegnati al Comune, nei tempi e con le modalità indicate nel successivo articolo 4, impegnandosi il professionista a fornire, a semplice richiesta del responsabile del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo, se richiesto per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, salvo il mero rimborso delle sole spese di riproduzione documentate.

6. Dovrà, altresì, essere redatta la quantificazione economica dei costi per l'esatto adempimento delle norme in materia di sicurezza, non assoggettabile al ribasso d'asta. L'ammontare di detti

oneri dovrà essere definito per essere opportunamente evidenziato nel quadro economico del progetto dei lavori.

7. Il Coordinatore dovrà garantire al responsabile del procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori la comunicazione per la di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.

8. Il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza a eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto per la Direzione Lavori.

9. Il coordinatore dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni in caso di mancato adempimento da parte della stessa, dovrà segnalare il comportamento omissivo al responsabile del procedimento; nel caso in cui il committente, nella persona del responsabile del procedimento, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempienza, da parte dell'impresa, all'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del committente, nella persona del responsabile dei lavori e/o del responsabile del procedimento, di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui al successivo articolo 4 ed in materia di risoluzione del contratto.

10. Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/08, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il responsabile dei lavori; il coordinatore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 6 del presente articolo.

11. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza, i sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

12. Il coordinatore verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori.

13. Il coordinatore dovrà inviare al responsabile dei lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettere e) ed f), del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.

14. Il coordinatore dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il responsabile del procedimento, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

15. Il coordinatore si obbliga infine a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere. Il committente e il responsabile del procedimento/responsabile dei lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni amministrative a

carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

16. Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell'espletamento dell'incarico rimarranno in proprietà alla S.A., che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della SA (file sorgente originale modificabile in forma non protetta). Saranno rimborsate solo le spese di riproduzione documentate.

I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, sono i medesimi previsti per la progettazione.

Tutti gli elaborati prodotti nel corso dell'espletamento dell'incarico rimarranno in proprietà alla S.A., che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche della SA (file sorgente originale modificabile in forma non protetta).

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente. Variazioni del compenso potranno essere riconosciute solo a seguito di specifica richiesta e dopo la formale autorizzazione del R.U.P. ove sussistano le condizioni di imprevedibilità.

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

In capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), sub 1) del decreto legislativo n. 50 del 2016 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

Sotto il profilo tecnico, l'incarico dovrà essere svolto anche in conformità a quanto offerto dall'operatore economico nell'offerta tecnica e, nello specifico:

L'incarico, infine, deve essere espletato in costante rapporto con il responsabile del procedimento che fornirà le necessarie ed opportune indicazioni.

ART. 4 = NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, e non in contrasto con lo stesso, il professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle seguenti norme che di seguito si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- D.L.gs 18/4/2016 n.50 e relative linee Guida ANAC;
- D.P.R. 5/10/2010 n.207 (nelle parti ancora vigenti);

- D.Lgs. 81/2008
- D.P.R. 37/2008
- D.Lgs. 285/1992
- D.P.R. 495/1992
- D.P.R. 380/2001;
- D.M. 11/1/2017
- D.M. 15/2/2015
- D.M. 27/9/2017
- norme intervenute durante la fase di espletamento dell'incarico e che debbano essere obbligatoriamente applicate.

ART. 5 = MODALITÀ E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO – PENALE

I tempi per l'esecuzione delle prestazioni e la consegna del servizio oggetto del presente affidamento sono:

- per la consegna della **verifica della vulnerabilità sismica 30** (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio;
- per la consegna del **Progetto Esecutivo 60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna della vulnerabilità sismica acquisita dallo stesso professionista;
- per l'**adeguamento del progetto** dalla data di richiesta della stazione appaltante **10** (dieci) giorni naturali e consecutivi.

Gli elaborati tecnici dovranno essere consegnati al Servizio Lavori Pubblici, in numero di quattro copie cartacee e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto ed una su supporto informatico in versione .PDF ed in versione .DWG - .DOC - .EXL - ecc. con i relativi file di stampa. Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal Tecnico nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte della S.A. comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione documentate

I termini di cui sopra si intendono al netto di eventuali tempi richiesti da altre amministrazioni pubbliche per il rilascio di pareri, nulla osta o quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'incarico, comprendono invece i tempi relativi all'espletamento delle relative prestazioni accessorie.

Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare da tali condizioni.

Successivamente alla consegna degli elaborati, per ogni livello di progettazione, l'Amministrazione committente procede alla verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016. L'eventuale modifica e consegna all'Amministrazione committente degli elaborati progettuali finalizzata ad ottenere la positiva verifica/validazione del progetto, in ogni suo livello, dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dalla richiesta formulata dal RUP.

I termini per l'espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente e sono determinati in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori.

Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità

emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al punto precedente.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai punti precedenti, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

In caso di ritardo nella presentazione dei progetti secondo i termini in precedenza indicati e salvo eventuali e motivate proroghe concesse dal Comune, sarà applicata una penale pecuniaria nella misura giornaliera dell'uno per mille dell'importo contrattuale stabilito per la relativa fase e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% del compenso stesso.

Qualora il ritardo nella presentazione dei progetti ecceda i quindici giorni l'Amministrazione Comunale, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente e potrà recedere dal contratto senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborso di spese, fatta salva per il Comune la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni

Il C.S.E. e il D.LL. è tenuto ad effettuare almeno due sopralluoghi in cantiere alla settimana da documentare con verbali sottoscritti dall'impresa. In caso di inottemperanza non giustificata il R.U.P. potrà applicare una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'onorario pattuito per ogni sopralluogo non effettuato e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% del compenso stesso. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura anch'essa dell'uno per mille, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione: in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto; in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento del collaudo provvisorio, per ogni giorno oltre i termini previsti dall'art. 2.

ART. 6 = SUBAPPALTO

Il professionista incaricato può avvalersi – per l'esecuzione dell'incarico ricevuto – del subappalto nei termini e nei modi delineati dall'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 18/4/2016 n.50 – e previa autorizzazione rilasciata dal Comune – restando a suo carico ogni onere relativo ed impregiudicata la sua responsabilità.

ART. 7 = GARANZIE

L'incaricato all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare deve produrre:

- polizza che assicuri la responsabilità civile professionale emessa da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile Generale" nel territorio dell'Unione Europea, con riferimento ai lavori progettati con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stessa spese di progettazione e/o nuovi costi. L'incaricato assume la responsabilità per varianti derivanti da errori od omissioni (quali definiti dall'art. 106 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50) nella redazione del servizio tecnico ed assume conseguentemente l'onere e l'obbligo – in tali casi – di riprogettare l'intervento senza costi ed oneri per il Comune appaltante. La polizza dovrà avere validità per tutta la durata del servizio sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso il Tecnico incaricato sia un raggruppamento temporaneo di professionisti o un consorzio ordinario tale polizza dovrà essere prodotta da ciascun aderente al raggruppamento o al consorzio, per l'importo qui previsto. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale, il Tecnico incaricato dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.
- Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50. La mancata presentazione delle garanzie o l'incapienza delle stesse esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

ART. 8 = COMPENSI E PAGAMENTI DELLE COMPETENZE

Il compenso per onorario e spese è fissato in € _____ oltre ad € _____ per oneri previdenziali ed € _____ per IVA, per complessivi € _____ come da offerta aggiudicataria.

I contraenti accettano sin d'ora qualsiasi modifica dell'importo contrattuale in conseguenza di variazioni di percentuali I.V.A. che si intendono operative con le sole determinazioni di liquidazione della spesa.

Il pagamento delle prestazioni descritte al precedente art. 4 avverrà alla consegna delle attività, nei termini sotto riportati:

- 100% del corrispettivo della vulnerabilità sismica e della progettazione esecutiva, dopo l'approvazione dello stesso progetto esecutivo e dopo il rilascio dell'attestazione relativa allo stato dei luoghi del direttore dei lavori prevista dall'art. 4 - comma 1 del DM 7 marzo 2018, n. 49;
- 30% del corrispettivo relativo alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al raggiungimento del 40% dei lavori;
- 50% del corrispettivo relativo alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al raggiungimento del 90% dei lavori;
- saldo del corrispettivo totale dopo l'approvazione delle verifiche di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

L'onorario dovuto al Tecnico incaricato per le prestazioni previste dalla presente convenzione è comprensivo di spese incluse quelle per viaggi, trasferte, copie, stampe, per il tempo impiegato in sopralluoghi dal Tecnico e dal suo personale di aiuto, senza diritto di rivalsa. Tale importo rimarrà fisso ed invariabile anche nel caso di variazione dell'importo delle singole categorie di lavori nell'ambito dell'importo globale previsto.

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni delle attività tecniche, non contemplate nel presente Contratto e tali da far presumere una variazione dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il professionista incaricato ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale ed al responsabile del procedimento per la verifica e la eventuale adozione dei necessari provvedimenti di autorizzazione. In mancanza di tale procedura il Comune non riconoscerà alcuna eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

ART. 9 = PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI TECNICI

Gli elaborati consegnati in forma cartacea ed elettronica resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune il quale potrà – a suo insindacabile giudizio – darvi o meno esecuzione ed utilizzarli per attività successive anche diversa da quella in oggetto indicata. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto elaborato dal tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori attività professionali. In capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), sub 1) del decreto legislativo n. 50 del 2016 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

ART. 10 = TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI – CONTO CORRENTE DEDICATO – FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n.136 e ss.mm.ii., art. 3 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*", il professionista incaricato è tenuto ad utilizzare un conto corrente, acceso presso Banche o Società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, al contratto di che trattasi. Per l'effetto, il professionista ha provveduto a comunicare al Comune di Andria i seguenti estremi identificativi del conto dedicato, le generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare:

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di che trattasi devono essere registrati sul suddetto conto corrente dedicato ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con obbligo, per ciascuna transazione, di indicare il CIG acquisito per il presente procedimento di affidamento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'obbligo di utilizzo di conto corrente dedicato sussiste anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate, con obbligo ad inserire nei relativi subcontratti, a pena di nullità assoluta dei detti contratti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., nonché con obbligo di trasmissione degli stessi a questa stazione appaltante.

Il professionista incaricato si impegna a dare immediata comunicazione a questo Ente e alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Il D.M. n. 55/2013 ha introdotto, inoltre, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con le pubbliche amministrazioni. A tal fine, il professionista indicherà nelle fatture elettroniche:

- il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica: DGEBFF
- il Codice Unico Progetto (CUP): _____;
- il Codice Identificativo Gara (CIG): _____;
- il numero della Determinazione di affidamento dell'incarico professionale: Determinazione del Servizio LL.PP. n. _____ del _____.

ART. 11 = RICHIAMI AL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Il professionista incaricato è obbligato al rispetto delle norme in materia di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e di contrasto al lavoro nero, ai sensi delle norme per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 35 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2006 n. 248 come modificato, tra l'altro, dal D.L. 3.06.2007 n. 97 e art. 14 del D. Lgs. 9.04.2008 n. 81, come modificato dall'art. 41 commi 11 e 12 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e dall'art. 11, c. 1, lett. a), b), d) ed e) del D.Lgs. 03.08.2009, n. 106).

Il professionista incaricato ha presentato dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuno dei casi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dall'art. 32 – quater del Codice Penale (art. 3 D.L. 1993 n. 369 convertito in legge 1993 n. 461 G.U. n. 272/93), nonché di non essere destinatario di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dall'art. 41, commi 11 e 12 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008 e dall'art. 11, c. 1, lett. a), b), d) ed e) del D. Lgs. 03/08/2009, n. 106. Il professionista incaricato dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 – comma aggiunto dall'art.1, comma 42, lett. l) della Legge 6.11.2012 n.190, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Andria nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 12 = COMUNICAZIONI

Le comunicazioni saranno effettuate al Comune di Andria per iscritto, a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica indicato qui di seguito. A tal fine l'incaricato dichiara:

di eleggere domicilio in _____
il n. di telefono fisso e mobile _____
l'indirizzo di posta elettronica _____
l'indirizzo di posta elettronica certificata _____

ART. 13 = CLAUSOLE ANTICORRUZIONE

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale sono causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

L'incaricato dichiara, inoltre, di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art.53, c.16-ter del D. Lgs. n.165/2001, così come interpretato dall'art.21 del D. Lgs. n.39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, c.2 del D.P.R. n.62 del 16.4.2013.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie e Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, Arch. Rosario Sarcinelli, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di Andria, e il professionista incaricato _____, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2014 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10/05/2017) e fatta eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie e Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, Arch. Rosario Sarcinelli, dichiara che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del presente contratto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 42 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.

ART. 14 = RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l'ing. Paolo Bavaro, funzionario tecnico del Servizio LL.PP., al quale il professionista incaricato dovrà fare riferimento per l'espletamento del servizio tecnico oggetto del presente Contratto.

ART. 15 = INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ARTT. 13-14 REG. UE N. 679/2016 (C.D. GDPR)

In conformità alla legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti. Ai sensi degli artt. 13-14 del predetto Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

TITOLARE E RESPONSABILE DI TRATTAMENTO

Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Comune di Andria, indirizzo PEC: lavoripubblici@cert.comune.andria.bt.it

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è l'ing. Nicola Madrigali
mobile: 3398814928

mail: nicola.madrigali@ordingbo

Il Responsabile del trattamento ai fini della presente gara è il RUP.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da codesta Stazione Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da codesta Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere la quale concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come appartenente a categorie particolari di dati (dati sensibili e giudiziari), ai sensi dell'art. 9 del RGPD.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato da codesta Stazione Appaltante e contraente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici adeguati a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DAI DATI

I dati personali e quelli dei collaboratori saranno conservati per la durata contrattuale e, dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni, nel rispetto del Piano di conservazione del Comune di Trani. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di codesta Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri Uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente,
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a codesta Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs 33/13 così come modificato dal d.lgs 97/2016.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito internet della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza al d.lgs 50/2016 e s.m.i.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

ART. 16 = CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che potrebbero insorgere per effetto del presente contratto, il professionista incaricato deve eleggere domicilio in Andria. In mancanza, tale domicilio si intenderà

eletto presso la Segreteria Generale del Comune di Andria. Il Foro competente sarà esclusivamente quello di Trani.

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto e che non si possano definire in via amministrativa, saranno devolute alla competenza del Giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

ART. 17 = SPESE

Sono a carico del professionista incaricato:

- le spese di bollo e di registrazione del presente Contratto;
- le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO _____ [firmato digitalmente]

p. IL COMUNE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. _____ [firmato digitalmente]

L'INCARICATO _____, dichiara, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare espressamente le clausole contenute nel presente contratto.

Andria, _____

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
